

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 96

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore MAZZONI)

approvata nella seduta del 15 luglio 2015

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1683/1995
DEL CONSIGLIO, DEL 29 MAGGIO 1995, CHE ISTITUISCE UN
MODELLO UNIFORME PER I VISTI (COM (2015) 303 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 2015

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

8 luglio 2015

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento interviene al fine di rendere più sicuro e migliorare il modello uniforme per i visti, alla luce delle evoluzioni delle pratiche fraudolente, sostituendo l'allegato del regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, contenente l'immagine e la descrizione generale del nuovo visto adesivo;

considerato che il nuovo modello per i visti si applica nove mesi dopo l'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di attuazione contenente le prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95, ovvero le caratteristiche tecniche segrete, finalizzate a evitare le contraffazioni;

considerato, inoltre, che il modello conforme alle vigenti prescrizioni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95, potrà essere ancora usato per il rilascio dei visti, fino a sei mesi dopo l'applicazione del nuovo modello, al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti;

condivisa la necessità di istituire un nuovo disegno comune del modello di visto, con elementi di sicurezza più moderni, al fine di renderlo più sicuro e di impedire le falsificazioni, considerato che l'attuale visto adesivo è in circolazione da vent'anni e può essere ormai considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode;

ricordato che il modello uniforme per i visti è stato elaborato inizialmente nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen ed è stato poi inserito nel diritto dell'Unione europea con l'adozione del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, e che esso è stato oggetto di due modifiche sostanziali che hanno contribuito a garantire la sicurezza dei documenti. La prima modifica è stata introdotta con regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che ha inserito una fotografia come primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il visto adesivo e il suo titolare, e come elemento importante per garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. La seconda modifica, introdotta con regolamento (CE)

n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, prevede anzitutto un adeguamento della numerazione al fine di soddisfare i requisiti del sistema di informazione visti (VIS);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare misure riguardanti «la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata»;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rendere più sicuro il modello uniforme per i visti non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché solo al livello dell'Unione è possibile conferire uniformità al modello e solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'uniformità del modello di visto e del miglioramento delle sue caratteristiche di sicurezza, finalizzate al contrasto dei flussi migratori irregolari.

